

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari") si forniscono di seguito le informazioni sulla società ALFA SCF S.p.A. (d'ora in poi "Advisor") e sui servizi da essa svolti.

Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.

Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.

L'Advisor è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza.

1. INFORMAZIONI SULL'ADVISOR

Denominazione: ALFA di ADB, LUPOTTO & ASSOCIATI SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA S.p.A.
SEDE OPERATIVA: CORSO FERRUCCI 77/10 10138 TORINO
SEDE LEGALE: CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 65 10129 TORINO
Sito web: www.alfaconsulenza.it
E-mail: info@alfaconsulenza.it
PEC: alfa@pec.alfaconsulenza.it
Telefono e telefax: tel. 011/0464701 - fax 011/0464723

2. ISCRIZIONE NELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

L'Advisor è una società iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n. 961 del 01/12/2018 nella sezione delle Società di Consulenza Finanziaria con numero di matricola 623625.

3. LINGUA UTILIZZATA

Il Cliente potrà comunicare con l'ADVISOR e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.

4. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Le comunicazioni, le raccomandazioni dell'Advisor e le fatture saranno trasmesse sull'apposita sezione della Piattaforma Onlinesim. Le altre richieste del Cliente saranno gestite da Onlinesim tramite il customer care.

5. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari l'Advisor ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:

- individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

L'Advisor ha adottato la seguente politica: l'Advisor, inclusi collaboratori e dipendenti, non svolgono altre attività incompatibili con la figura

dell'Advisor autonomo. È preclusa all'Advisor, collaboratori e dipendenti ogni ulteriore attività professionale che rischi di condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio di consulenza (es. nel caso in cui un soggetto rilevante sia anche nel CdA di un emittente viene obbligato alle dimissioni).

Nello svolgimento dell'incarico di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari l'Advisor non percepirà commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da terzi (o da chi agisca per conto di questi), né corrisponderà a terzi (o a chi agisca per conto di questi) commissioni o prestazioni non monetarie in ragione delle raccomandazioni effettuate e non ammette la stipula di contratti che le prevedano. L'Advisor, nel caso specifico di raccomandazioni personalizzate aventi oggetto quote o azioni di Oicr di società di gestione a cui l'Advisor svolge una attività di consulenza, informa adeguatamente per iscritto il cliente e compila un registro dei conflitti di interesse.

Il Cliente può richiedere all'Advisor ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati.

6. ATTIVITÀ PRESTATI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'Advisor accetta l'incarico e si impegna a svolgere la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ex art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, consistente nel fornire informazioni, indicazioni, consigli e raccomandazioni personalizzate che ritenga possano essere utili al Cliente per effettuare operazioni di investimento o disinvestimento in strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento.

L'Advisor non esegue né trasmette per l'esecuzione ad intermediari abilitati ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari per conto dei clienti. È onere e responsabilità esclusiva del cliente provvedere a dare esecuzione e/o ricezione e trasmissione degli ordini di negoziazione di contenuto corrispondente alla raccomandazione ricevuta.

Il Cliente sarà libero di seguire o meno le indicazioni e i suggerimenti comunicatigli dall'Advisor. Resta inteso che il Cliente usufruirà della consulenza resa dall'Advisor esclusivamente tramite l'esecuzione di operazioni di investimento a valere sul Conto Onlinesim che non sarà utilizzato dal Cliente per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle contenute nelle raccomandazioni dell'Advisor fermo restando il diritto del Cliente di disporre in ogni tempo di operazioni di rimborso di quote di OICVM.

L'Advisor fornirà al Cliente raccomandazioni personalizzate in relazione ad una o più operazioni relative a quote di OICVM rientranti fra quelli oggetto di convenzione di collocamento da parte di ONLINE SIM.

A titolo di corrispettivo per i servizi prestati il Cliente riconoscerà all'Advisor, con cadenza trimestrale posticipata, una percentuale sull'importo del patrimonio oggetto della consulenza secondo scaglioni tariffari inseriti nel sito internet di Online Sim e nel contratto.

Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi dell'Advisor e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in

+39 011 0464701

info@alfaconsulenza.it
www.alfaconsulenza.it

Sede operativa e amministrativa

Corso Francesco Ferrucci 77/10 - 10138 Torino

Sede legale

Corso Duca degli Abruzzi 65 - 10129 Torino



materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.

7. VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ADEGUATEZZA

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti l'Advisor fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l'adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario (allegato A del contratto) sottopostogli prima della conclusione del contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

In particolare, l'Advisor verifica che l'operazione raccomandata:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.

L'Advisor effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del Portafoglio ogni qual volta viene inviata una raccomandazione al cliente.

8. CONTROVERSIE E RECLAMI

L'Advisor evaderà esclusivamente i reclami scritti del cliente inviandogli entro 90 giorni dal ricevimento una comunicazione scritta di risposta con le determinazioni assunte in ordine alle eventuali richieste del cliente.

Il Cliente può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet <https://www.acf.consob.it/>

Luogo e data _____

Cliente intestatario _____

Indirizzo e-mail _____

Firma del Cliente _____